- IT
- il rapporto informativo controverso sarebbe stato deciso sebbene l'esercizio di valutazione della ricorrente fosse già stato chiuso definitivamente;
- il periodo di valutazione oggetto del rapporto informativo controverso riguarderebbe un periodo troppo breve per consentire la valutazione annuale;
- Il rapporto informativo controverso non sarebbe uno strumento di performance.
- 2. Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto che vizierebbe il rapporto informativo controverso, nei limiti in cui, da un lato, la valutazione sarebbe in parte fondata su un compito non portato a termine a causa di un congedo per malattia e, dall'altro, una valutazione positiva di un manager terzo sarebbe stata irregolarmente commentata e ridimensionata nella sua portata dai valutatori che, inoltre, non avrebbero tenuto conto degli obiettivi.
- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione del 23 maggio 2017 che nega alla ricorrente il beneficio di un avanzamento retributivo (in prosieguo: la «decisione ASBR») si baserebbe su un rapporto informativo illegale.
- 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione ASBR è stata adottata da un'autorità che non sarebbe competente, poiché sarebbe stata presa da una persona temporaneamente nominata per 6 mesi, priva della qualità richiesta per adottare detta decisione.
- 5. Quinto motivo, vertente su vari errori manifesti di cui sarebbe viziata la decisione ASBR, nei limiti in cui detta decisione non avrebbe potuto menzionare una underperformance al momento della sua adozione.
- 6. Sesto motivo, vertente sulla violazione delle linee guida ASBR e della procedura ASBR nonché sulla violazione dell'articolo 41 della Carta, in quanto la decisione ASBR sarebbe priva di motivazione.

Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Pozza/Parlamento (Causa T-216/18)

(2018/C 211/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Geoffray Pozza (Waldbillig, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare e statuire quanto segue:
 - la decisione di non versargli più l'indennità di espatrio a decorrere dal 1º maggio 2017 è annullata;
 - il Parlamento è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in quanto il Parlamento avrebbe erroneamente interpretato tale disposizione adottando la decisione di non versare più al ricorrente l'indennità di espatrio.

- 2. Secondo motivo, relativo all'incompetenza del Parlamento ad adottare la decisione impugnata, poiché il trasferimento interistituzionale di un funzionario non costituirebbe una nuova assunzione e, di conseguenza, il Parlamento non potrebbe addurre il pretesto del trasferimento del ricorrente per fissare, una seconda volta, il suo diritto all'indennità di espatrio.
- 3. Terzo motivo, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento nonché della decisione precedente della Corte dei conti che fissa i diritti del ricorrente, poiché qualsiasi atto amministrativo adottato da un'istituzione godrebbe di una presunzione di legittimità e, nel caso di specie, la decisione precedente della Corte dei conti avrebbe ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento quanto al mantenimento dell'indennità di espatrio finché egli fosse rimasto in servizio in Lussemburgo.

Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — DK/SEAE

(Causa T-217/18)

(2018/C 211/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DK (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare e statuire quanto segue:
 - la decisione del 23 maggio 2017 di infliggergli una sanzione disciplinare con la quale l'importo netto della sua pensione di anzianità è ridotto del 20 %, ovvero una trattenuta di EUR 1 015 mensili, fino al 30 settembre 2025, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IX dello Statuto, è annullata;
 - in subordine, il SEAE è condannato a versare al ricorrente un importo fissato ex aequo et bono come risarcimento del danno subito;
 - il SEAE è, in ogni caso, condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1. Primo motivo, relativo a manifesti errori di valutazione di cui è inficiata la decisione impugnata, nella misura in cui, da un lato, l'APN avrebbe tenuto conto di un danno arrecato all'integrità delle istituzioni da parte del ricorrente che però sarebbe già stato risarcito, e, dall'altro, la durata della sanzione disciplinare inflitta sarebbe arbitraria, essendo stata fissata sulla base dell'età pensionabile di quest'ultimo prevista per legge.
- 2. Secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità di cui sarebbe inficiata la decisione impugnata, a causa dell'illegittima omessa considerazione del collocamento temporale dei fatti, dell'omessa considerazione della violazione dell'articolo 25 dell'allegato IX dello Statuto in pendenza del procedimento penale, nonché dell'omessa considerazione della situazione familiare del ricorrente.